

FAUNAMBIENTE – per la conservazione della Natura

STATUTO

Articolo 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata FaunAmbiente – per la conservazione della Natura.

Articolo 2 Ragione sociale

L'Associazione non ha fini di lucro, ha carattere prevalentemente culturale ed è indipendente da qualsiasi organizzazione che possa limitarne la libertà di azione.

Articolo 3 Sede

L'Associazione ha sede provvisoria in Tonezza del Cimone.

Articolo 4 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 Finalità

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a. contribuire a risolvere il persistente malessere diffuso da anni nel mondo venatorio, dovuto a incertezze legislative, all'applicazione carente di norme e conoscenze tecniche, alla mancanza di scelte determinanti nella tutela e nella gestione delle risorse ambientali e faunistiche;**
- b. unire le persone, animate da passione e serietà, che hanno a cuore il destino dell'ambiente, della fauna selvatica e della caccia e il mantenimento di questo patrimonio, per far crescere l'attività venatoria ad un livello responsabile e sostenibile.**

Articolo 6 Scopi

Scopi fondamentali sono:

- a. la conservazione delle risorse naturali, considerate come bene imprescindibile di tutta la comunità e irrinunciabile eredità per le generazioni future, e la promozione di una gestione rigorosa e sostenuta scientificamente di tali risorse;**
- b. la salvaguardia del territorio, la protezione degli habitat di montagna, collinari e di campagna, l'incremento della fauna selvatica, lo sviluppo di una moderna cultura venatoria e dei più avanzati criteri di gestione, l'incentivazione di scambi culturali e di collegamenti con Associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, il potenziamento della formazione e della conoscenza, la diffusione di pubblicazioni e documenti tecnici, il dialogo con le Istituzioni e gli Istituti di ricerca;**
- c. la collaborazione con le Amministrazioni, gli Enti e gli Organismi competenti e la spinta nei loro confronti a compiere scelte decisive nella corretta gestione delle risorse ambientali e faunistiche e nell'organizzazione venatoria, secondo le esperienze e gli indirizzi europei, le conoscenze scientifiche e la biologia delle specie selvatiche.**

Articolo 7 Attività

L'attività è rivolta alla promozione e alla divulgazione degli studi sulla fauna selvatica, sulla gestione del territorio e delle risorse naturali, sul mantenimento degli ecosistemi tradizionali e sui miglioramenti ambientali, attraverso iniziative che perseguano le finalità e gli scopi sociali, la ricerca scientifica e la collaborazione con altre strutture ed associazioni con i medesimi obiettivi.

L'associazione, ritenendo fondamentale la cultura, l'educazione e la formazione, considera l'attività venatoria come uno dei mezzi di gestione della fauna selvatica e del territorio, purché risponda a tecniche e criteri scientifici, sia esercitata con rigore e da persone responsabili e preparate.

Articolo 8 Soci

Sono soci dell'Associazione:

- a. Soci fondatori:** le persone che hanno fondato l'Associazione e che si sono costituite nel primo Consiglio.
- b. Soci ordinari:** tutte le persone iscritte annualmente all'Associazione, previa sottoscrizione della Carta di Adesione e il versamento della quota.
- c. Soci collettivi:** associazioni, club, movimenti e altri, riuniti in consulta, che aderiscono come gruppo all'Associazione e condividono le medesime finalità.

Per la partecipazione a singole attività sociali è prevista l'adesione temporanea all'Associazione.

L'Associazione si riserva di respingere le adesioni strumentali e incompatibili, o che in qualunque modo intralcino le sue finalità e attività.

Articolo 9 Quote e Finanziamento

La quota associativa è fissata in 10 euro e può essere variata annualmente.

I contributi degli associati ed i beni acquisiti costituiscono il patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio e l'Assemblea, nel rispetto delle finalità sociali, possono promuovere ogni iniziativa necessaria a reperire fondi per il finanziamento delle attività dell'associazione, come ricercare forme di sostegno economico e pratico sia pubblico che privato.

Articolo 10 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea**
- b. Il Consiglio**
- c. Il Presidente e le altre cariche sociali**
- d. La Consulta**
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti**

Articolo 11 L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano i soci.

Ha il compito di dare gli indirizzi per la realizzazione degli scopi sociali e di controllarne i risultati.

All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con l'iscrizione e il versamento della quota annuale. Presiede l'Assemblea il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente o altro Consigliere.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all'anno, delibera:

- a. sul conto consuntivo dell'anno precedente**
- b. sul bilancio preventivo e sul programma proposto dal Consiglio**
- c. sull'approvazione di regolamenti interni e relative modifiche**
- d. sulla nomina dei componenti il Consiglio**

L'Assemblea straordinaria delibera

- e. sulle modifiche dello Statuto**
- f. sullo scioglimento dell'Associazione**

Le Assemblee sono indette:

- dal Presidente dell'Associazione
- su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio
- su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, fissa l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, il cui svolgimento deve essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima.

In caso di inadempienza del Presidente le Assemblee possono avvenire per autoconvocazione. In tal caso spetta ai proponenti l'onere di darne avviso a tutti i soci, a norma di Statuto.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione, mezz'ora dopo, con qualunque numero di presenti. Le delibere sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei votanti. Il voto è diretto e personale. Non è ammesso voto per delega.

Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono adottate dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole dei due terzi dei votanti. Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale.

Articolo 12 Il Consiglio

Il Consiglio dell'Associazione è formato da 5 a 15 componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere e ogni altra carica sociale è gratuita.

Nella seduta di insediamento, convocata dal Presidente uscente o dal Consigliere più votato dall'Assemblea, il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Garante. Il Segretario e il Garante possono essere persone esterne al Consiglio.

Il Consiglio si riunisce periodicamente quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta della metà dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri assenti senza giustificazione per tre sedute consecutive decadono dal loro incarico e sono sostituiti dal Consiglio con i soci più votati che seguono nella lista dei non eletti.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con esclusione delle facoltà che per Statuto o legge siano riservate all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto verbale.

Il Consiglio può attivare al suo interno il Comitato Direttivo, quale organo esecutivo dell'Associazione. All'interno del Consiglio possono inoltre essere cooptate altre persone, con ruolo consultivo, a promozione e sostegno dell'attività dell'Associazione.

Articolo 13 Il Presidente e le altre cariche sociali

Il Presidente è eletto dal Consiglio, ha la responsabilità dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio, la Consulta e l'Assemblea. In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da altro Consigliere.

Il Segretario assiste il Presidente e gli organi associativi, redige il verbale delle sedute, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento amministrativo.

Il Tesoriere è responsabile della gestione del patrimonio sociale e della tenuta contabile dei fondi.

Il Garante vigila sul buon andamento dell'Associazione, sul mantenimento delle finalità e degli scopi statutari, sul comportamento degli Organi sociali. Può intervenire richiamando al rispetto delle norme che regolano l'Associazione e proponendo soluzioni. I casi di situazioni gravi ha facoltà di convocare l'Assemblea dei soci. Qualora sia attivato il Comitato Direttivo sono componenti effettivi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Garante.

Articolo 14 La Consulta

E' l'organo, costituito dai Soci collettivi, di verifica periodica del lavoro svolto e dei risultati conseguiti. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Garante e dal Segretario. Elabora proposte di collaborazione e iniziative comuni.

I Soci collettivi sono invitati alle sedute del Consiglio quali componenti consultivi.

Articolo 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti

L'Associazione provvede, attraverso l'Assemblea dei soci, alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, cui è demandato il controllo sulla corretta amministrazione economica e contabile.

L'Assemblea può altresì decidere la nomina di un Collegio di Garanti, a sostegno del Garante stesso, con il compito di vigilare ed esprimere pareri sul funzionamento dell'Associazione, dirimere situazioni di contrasto sulle norme statutarie, giudicare sul comportamento degli Organi sociali o dei suoi soci.

Articolo 16 Organizzazione dell'Associazione

L'Associazione, avviata la fase costitutiva, può organizzarsi in Settori per la gestione dei diversi gruppi faunistici, con rappresentanza propria e strutturata in analogia agli organi dell'Associazione. I Presidenti dei Settori diventano componenti aggiunti del Consiglio dell'Associazione. La costituzione dei singoli Settori, proposta con un manifesto di programma comprendente finalità, obiettivi e organizzazione, deve essere approvata dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea dei soci. L'Associazione può altresì attivare al proprio interno altri Comitati, Gruppi, o Commissioni di lavoro.

Articolo 17 Collaborazione e partecipazione alle attività dell'Associazione

In relazione agli scopi fissati, l'Associazione è disponibile alla collaborazione con enti ed organismi, anche politico amministrativi, aperti ad un fattivo confronto tecnico e gestionale e ad una programmazione comune. All'attività dell'Associazione possono partecipare gruppi che perseguono finalità comuni, mantenendo la propria vita sociale e indipendenza organizzativa.

Articolo 18 Incarichi

L'Associazione, qualora si renda necessario ed il bilancio lo consenta, può utilizzare o assumere personale, o affidare consulenze, fissando la natura dell'incarico, i rimborsi spesa o i compensi previsti, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 19 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria, una volta provveduto al saldo di tutte le pendenze passive. Il patrimonio restante sarà devoluto a favore di strutture associative ed Enti che perseguono il medesimo scopo sociale.

Articolo 20 Norma finale

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le regole sul funzionamento delle associazioni senza scopo di lucro.

Tonezza del Cimone 18 gennaio 2003